


N. R.G. 100/2018

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO**

Il Presidente del Tribunale

Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. r.g. 100/2018 promosso da:

**PAOLA DE FILIPPO** (C.F. DFLPLA65P53H501M) con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPO PAOLA e dell'avv. elettivamente domiciliato in TARANTO presso il difensore avv. DE FILIPPO PAOLA

ATTORE/I

contro

**MINISTERO DI GIUSTIZIA** (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

Il Presidente dott. Franco Lucafo',  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.****Art. 170 D.P.R. n. 115/2002**

Vista l'opposizione ex artt. 702 bis c.p.c., 84 d.pr. n. 115/02 in oggetto;  
letta la motivazione del provvedimento del Tribunale di Taranto col quale è stata rigettata l'istanza proposta dell'Avv. Paola De Filippo di liquidazione del compenso di difensore di imputato nel procedimento n. , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rigetto fondato sulla ritenuta applicazione della prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c.; ritenuto che l'opposizione sia fondata, in quanto:

- come è stato più volte rilevato dalla giurisprudenza civile di legittimità (v. per tutte Cass. Pen., sez. 2, 21 febbraio 2005 n. 3443 e Cass. Pen., Sez. 4, 26 novembre 2008) le prescrizioni presuntive, disciplinate dall'art. 2954 c.c. e ss., si distinguono profondamente da quella ordinaria in quanto quella presuntiva non determina l'estinzione della obbligazione ma si limita a stabilire una presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento del debito; ne consegue che colui che la oppone si espone al rigetto della stessa non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se contesta l'insorgenza di essa; la prescrizione ordinaria si basa invece sul mero decorso del tempo che estingue il debito, non limitandosi a presumere il pagamento del debito, così che il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione;
- si tratti o meno di prescrizione presuntiva o ordinaria, l'estinzione per tale causa deve essere eccepita dal debitore (in questa sede l'amministrazione convenuta non si è costituita) e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice né dal P.M. (art. 2938 c.c.; con specifico riguardo alla prescrizione presuntiva v. per tutte Cass. civ., sez. 2, 8 febbraio 1994 n. 1248);
- inoltre, nella specie l'istituto della prescrizione presuntiva è inapplicabile sotto un diverso profilo: dal provvedimento impugnato si evince che il pagamento delle competenze non è avvenuto (posto che, peraltro, il relativo procedimento è disciplinato dal DPR 115/02 e richiede necessariamente l'emissione di un provvedimento di liquidazione); ma ciò, in base ai principi indicati, è incompatibile con l'applicazione dell'istituto in esame;



ritenuto che, a fronte della documentazione prodotta dall'opponente, possa liquidarsi il compenso professionale di €1.140,00, oltre accessori di legge, tenuto conto dell'entità dell'attività professionale svolta ed applicata la riduzione di 1/3 per il "gratuito patrocinio";  
poste le spese del presente procedimento ex art. 702 bis cpc a carico dell'Amministrazione, determinate previa riduzione per gratuito patrocinio, applicabile anche al presente procedimento connesso, ai sensi dall'art. 75 T.U. n. 115/02;

P.Q.M.

In accoglimento dell'opposizione in esame, liquida in favore dell'Avv. Paola De Filippo quale difensore di ~~\_\_\_\_\_~~, imputato nel procedimento n. ~~100/2018~~ ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di €1.140,00, oltre spese generali al 12% IVA e CAP come per legge.

Pone a carico dell'Amministrazione le spese del presente procedimento liquidate in €564,11 (compresi €158,61 per esborsi), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.

Taranto, 17 luglio 2018

Il Presidente del Tribunale  
dott. Franco Lucafo'

